



# COMUNE DI ALTOFONTE

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

*Paese dell'Acqua e dell'Olio*

## **REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA**

redatto sulla base delle disposizioni previste nel D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 e della circolare 24.06.1993, n. 4.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 37 Bis del 08.11.2007

Modificato ed integrato:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 17/07/2013
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 01/04/2015

## **SOMMARIO**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Competenze
- Art. 3 Responsabilità
- Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 Atti a disposizione del pubblico

#### **CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE OBITORIE CAMERE MORTUARIE**

- Art. 6 Depositi di osservazione
- Art. 7 Obitori
- Art. 8 Camera mortuaria
- Art. 9 Trasporti (caso di morti in luogo pubblico o per richiesta autorità giudiziaria)

#### **CAPO III FERETRI**

- Art. 10 Deposizione della salma nel feretro
- Art. 11 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 12 Forniture gratuite dei feretri
- Art. 13 Piastrine di riconoscimento

#### **CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI**

- Art. 14 Modalità di trasporto e percorso
- Art. 15 Riti religiosi

Art. 16 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Art. 17 Trasporti all'estero o dall'estero

Art. 18 Trasporto di resti mortali e ceneri

## TITOLO II - CIMITERI

### **CAPO I CIMITERI**

Art. 19 Cimitero comunale

Art. 20 Disposizioni generali

Art. 21 Reparti speciali

Art. 22 Sepolture di persone residenti e non

Art.23 Piano regolatore cimiteriale

### **CAPO II INUMAZIONE E TUMULAZIONI**

Art. 24 Inumazione

Art. 25 Tumulazione

Art. 26 Deposito provvisorio

Art. 27 Esumazioni ordinarie

Art. 28 Esumazioni straordinarie

Art. 29 Estumulazioni ordinarie

Art. 30 Estumulazioni straordinarie

Art. 31 Oggetti da recuperare

Art. 32 Materiali di risulta

### **CAPO III CREMAZIONE**

Art. 33 Crematorio

Art. 34 Modalità rilascio autorizzazione alla cremazione

Art. 35 Urne cinerarie

### **CAPO IV POLIZIA DEL CIMITERI**

Art. 36 Orario

Art. 37 Disciplina dell'ingresso

Art. 38 Divieti

Art. 39 Riti funebri

Art. 40 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

Art. 41 Materiali ornamentali

Art. 42 Imprese e Lavori privati

## **TITOLO III CONCESSIONI**

### **CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE**

- Art. 43 Concessioni
- Art. 44 Tipologie
- Art. 45 Sepolture individuali
- Art. 46 Nicchie ossario
- Art. 47 Aree per sepolcri di famiglia o tombe di famiglia a terra
- Art. 48 Concessioni provvisorie di loculi
- Art. 49 Mantenimento concessioni perpetue
- Art. 50 Manutenzione

### **CAPO II DIVISIONE SUBENTRI RINUNCE**

- Art. 51 Divisione, subentri
- Art. 52 Rinuncia di sepolture individuali

### **CAPO III REVOCA DECADENZA ESTINZIONE**

- Art. 53 Revoca
- Art. 54 Decadenza
- Art. 55 Estinzione

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **CAPO I NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 56 Responsabilità del servizio di Polizia mortuaria
- Art. 57 Sepolture pregresse
- Art. 58 Disposizioni Finali
- Art. 59 Tariffe
- Art. 60 Norme finali

# TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### *Art. 1: Oggetto.*

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/34 ed al DPR 10/9/90 n. 285, circolare 24/6/1993, n.24 ed alle norme sull'ordinamento dello stato civile, ha per oggetto il complesso delle norme relative la polizia mortuaria, dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, in ambito comunale. Per norme relative alla Polizia mortuaria si intendono quelle sulla destinazione delle salme, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

#### *Art. 2: Competenze.*

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, attraverso i competenti uffici.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con la forma di gestione individuata dall'art. 112 del D. Lgs 267/2000 compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.

#### *Art. 3: Responsabilità.*

E' compito del Comune evitare situazioni di pericolo alle persone e alle cose all'interno dei cimiteri. Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone diverse da quelle adibite al servizio cimiteriale, attraverso l'uso difforme dal consentito di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

#### *Art. 4: Servizi gratuiti e a pagamento.*

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- la visita necroscopica ;
- il servizio di osservazione dei cadaveri;
- l'inumazione in campo comune;
- la deposizione delle ossa in ossario comune;
- la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo 12;
- il recupero e il relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 9/1.

2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento sulla base di apposite tariffe stabilite dall'autorità comunale. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42 - 2° comma - lett. F) del D. Lgs 267/2000 può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

#### *Art. 5: Atti a disposizione del pubblico*

Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, per chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero;

copia del presente regolamento;

l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;

l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

## CAPO II

### DEPOSITI DI OSSERVAZIONE OBITORI E CAMERE MORTUARIE

#### *Art. 6: Depositi di osservazione.*

Il Comune provvede al deposito di osservazione per il periodo prescritto dalla legge, in locali idonei nell'ambito del cimitero, per le persone morte in abitazione in cui sia pericoloso mantenerle, per persone morte in seguito ad accidente nella pubblica via o in luogo pubblico, per persone - ignote di cui si debba fare esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio (art. 14, comma 2, DPR n. 285 del 1990).

#### *Art. 7: Obitori.*

1. Il Comune dispone di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni:

a) osservazione di cadaveri deceduti senza assistenza medica;

b) deposito per il periodo indefinito di cadavere a servizio dell'Autorità Giudiziaria;

c) deposito e conseguenti trattamenti dei cadaveri portatori di radioattività, con osservanza delle prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente.

2. Depositi di osservazione e obitori possono essere individuati dal Comune, oltre che nell'ambito del cimitero, anche presso ospedali o altri istituti sanitari. L'ammissione nei depositi d'osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o infine dall'Autorità Giudiziaria.

*Art. 8: Camera mortuaria. Deposito di osservazione*

Ogni cimitero deve disporre di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche di cui all'art. 65 del D.P.R. 285/90 e può assolvere anche le funzioni di deposito di osservazione, ove questo manchi.

*Art. 9: Trasporto dei cadaveri*

1. In caso di decesso sulla pubblica via o per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, Polizia di Stato), il Comune del luogo dove è avvenuto il decesso è tenuto, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, a prestare gratuitamente il servizio di trasporto fino al locale identificato dal Comune come deposito di osservazione o, se è il caso, all'obitorio. Qualora la pubblica autorità disponga per l'avvio del cadavere a locali diversi da quelli individuati in via generale dal Comune, il trasporto dal luogo di decesso a detti locali è eseguito a cura del Comune con connessi oneri e quindi a carico della pubblica autorità che lo ha disposto.

2. In generale l'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso. Fanno eccezione:

a) i trasporti di prodotti abortivi, di cui all'art. 7/2 del decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990, per i quali è competente l'A. S. L.;

b) i trasporti di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati, per i quali è la pubblica autorità che dispone il trasporto, rilasciandone una copia all'incaricato del trasporto e una al - Sindaco del comune di decesso. Il Sindaco del comune di decesso è tenuto, ai sensi dell'art.34/I del Decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990, ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione o dall'obitorio (anche se situato fuori dal proprio comune) al luogo di sepoltura.

3. Il trasporto dei cadaveri si esegue, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n.285/1990, unicamente a mezzo di carro funebre avente i requisiti di cui all'art. 20 del richiamato DPR 285/1990. Il Trasporto dei cadaveri di cui la pubblica autorità abbia disposto la rimozione può avvenire anche a mezzo di un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile. In alternativa è consentita per tali trasporti l'utilizzazione delle normali casse di legno purché il cadavere venga racchiuso in contenitori flessibili in plastica biodegradabile.

CAPO III

FERETRI

*Art. 10: Deposizione della salma nel feretro*

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 11.

2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività il dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopi di evitare la contaminazione ambientale.

*Art. 11: Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.*

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che la distanza, del trasporto funebre, in applicazione dei punti 9.1, 9.2 e 9.3 della circolare del Ministero della Sanità 24/6/1993, n.24, e cioè:
  - a) per l' inumazione:  
il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità, con uno spessore non inferiore a cm. 2 e non superiore a cm. 3 e conformi alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 285/90, i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate in via straordinaria potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra indicate.
  - b) per la tumulazione:  
la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, entrambe corrispondenti alle norme di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/90.
  - c) cremazione:  
la salma dovrà essere racchiusa in duplice cassa di cui alla lettera b) per l'avvio all'impianto di cremazione qualora lo stesso si trovi fuori dal territorio comunale. Se nel territorio esiste l'impianto di cremazione è sufficiente unicamente la cassa di legno.
  - d) Trasferimenti:  
per i trasferimenti da comune a Comune o da/per l'estero, si adottano le norme di cui agli artt. 25, 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b).
2. Se la salma già sepolta viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale in lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660.
3. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai punti del comma 1, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per Comune di partenza.
4. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

*Art. 12: Fornitura gratuita di feretri.*

1. Il Comune,-con atto di Giunta, fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 11 lettere a) e b) ed il trasporto fino al cimitero comunale, per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose, residenti nel territorio comunale.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dai Servizi Sociali, effettuati gli accertamenti relativi alla composizione del nucleo familiare e alla situazione economica degli interessati.
3. Qualora successive verifiche dimostrino che lo stato di bisogno non sussiste effettivamente, il Comune può esercitare rivalsa delle spese sostenute sugli eventuali eredi.

*Art. 13: Piastrina di riconoscimento.*

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile il cognome il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

#### CAPO IV

#### TRASPORTI FUNEBRI

*Art. 14: Modalità del trasporto e percorso.*

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con apposita ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 comprende, il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

*Art. 15: Riti religiosi.*

I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali previste dall'ordinanza di cui all'art. 13.

La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.



*Art. 16: Trasporto per/da altri Comuni per seppellimento o cremazione.*

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato con decreto a seguito di domanda degli interessati. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto. Al decreto è successivamente allegato la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'A.S.P. o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 10.

2. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi quando in essi siano tributate onoranze.

3. Le salme provenienti da altro Comune devono di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 11, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

*Art. 17: Trasporti all'estero o dall'estero.*

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato è regolamentato con le modalità di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, art. 27 e seguenti ed in osservanza ai punti 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4 della più volte citata circolare 24/6/1993, n.24.

*Art. 18: Trasporto di resti mortali o di ceneri.*

1. Il trasporto fuori Comune di resti mortali o di ceneri può avvenire previa autorizzazione del Sindaco.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt.27, 28 e 29 del D.P.R.285/90. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante norme e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

3. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

## TITOLO II - CIMITERI

### CAPO I CIMITERI

*Art. 19: Cimitero comunale.*

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27/7/34 n° 1265 il Comune provvede al servizio di seppellimento nel cimitero comunale - Viale delle Rimembranze.

*Art. 20: Disposizioni generali.*

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni alla tumulazione in cappelle private o altri luoghi per speciali onoranze o benemerenze, ai sensi rispettivamente degli artt. 102 e 105 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Funzionario Responsabile del competente settore dell'U. T. C. Alla manutenzione dei cimitero così come per la custodia e per gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme riconosciute idonee e legittime ai sensi degli art. 112 del D. lgs 267/2000.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, da effettuarsi nel cimitero comunale, sono riservate al personale del cimitero o ad imprese all'uopo autorizzate. Competono esclusivamente a detto personale le operazioni di esumazione, estumulazione, nonché la custodia, la tenuta dei registri relativi ad inumazione, tumulazione e cremazione come pure qualsiasi variazione seguita ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o ceneri e consegna di urne cinerarie.

*Art. 21: Reparti speciali.*

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa" di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.
2. La sepoltura di parti anatomiche, qualora non fossero cremati vengono sepolti mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
3. In via eccezionale altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

*Art. 22: Ammissione nel Cimitero: Sepolture di persone residenti e non residenti.*

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune al momento della morte la propria residenza.
2. Hanno diritto alla sepoltura i nati in Altofonte e/o residenti fin dalla nascita, nonché i discendenti fino alla seconda generazione, (parenti di 1° grado).
3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino essere concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono accolti con le stesse modalità anche i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
4. Il Sindaco può concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti che abbiano ricevuto la cittadinanza onoraria. Inoltre il Sindaco può concedere la sepoltura a pagamento anche per le salme di persone, decedute fuori dal territorio comunale, per motivi di assistenza presso case di riposo o strutture similari regolarmente autorizzate ai sensi di legge, purché in vita abbiano risieduto nel Comune almeno per dieci anni consecutivi, prima della data del trasferimento.

## Art. 23: Piano Regolatore Cimiteriale.

1. Per il cimitero il Consiglio Comunale delibera il Piano Regolatore Cimiteriale, con durata di almeno un ventennio, il quale deve indicare le aree destinate ai vari tipi di sepoltura nonché la distribuzione e le dimensioni delle opere funerarie per le tumulazioni perpetue. Il Piano Regolatore Cimiteriale determina, per tali opere, le caratteristiche tecniche e la struttura in rapporto ai veri sistemi costruttivi in conformità alle disposizioni del D.P.R. 285/90.
2. Nell'elaborazione del piano il responsabile dell'ufficio tecnico o professionista tecnico esterno incaricato, dovrà tener conto:
  - a) dell'andamento medio della mortalità nel territorio del comune sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
  - b) della valutazione della struttura esistente distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a inumazione o tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
  - c) della diversa tipologia di sepoltura;
  - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere disponibili nel cimitero esistente a seguito di regolarizzazione dei periodi di concessione;
  - e) del fabbisogno futuro di aree e manufatti da destinare a sepolture private.
3. Nel cimitero sono individuati spazi o zone da destinare a:
  - campi di inumazione comune
  - aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività
  - cellette ossario
  - nicchie cinerarie
  - ossario comune
  - cinerario comune
4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 285/90, da aggiornare almeno ogni cinque anni. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare le possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

## CAPO II

### INUMAZIONE E TUMULAZIONE

#### *Art. 24: Inumazione.*

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento;
  - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a 10 anni su aree cedute in concessione.
2. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinto con un cippo fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, cognome data di nascita e di morte del defunto.
3. I privati possono, in luogo del cippo, installare di un copritomba di superficie complessiva non superiore a quanto indicato nel piano regolatore cimiteriale; L'installazione di copritomba e lapidi e la loro manutenzione e conservazione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria o abbandono da parte dei soggetti tenuti alla conservazione il Comune provvede d'ufficio con rivalsa delle spese sostenute.

*Art. 25: Tumulazione.*

- 1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
- 2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

*Art. 26: Deposito provvisorio*

- 1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che li rappresentano, possono essere concessi tumulazioni provvisorie come previsto all'art. 48.

*Art. 27: Esumazioni ordinarie.*

- 1. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari ad anni 10. Sono parificate alle inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura, dopo il primo decennio, dovute a non completa mineralizzazione delle salme.
- 2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno - esclusi i mesi di luglio ed agosto - e sono regolate da apposita ordinanza sindacale. Sarà cura dell'Ufficio competente predisporre la pubblicità, nei modi e tempi dovuti, del periodo di esumazione con l'indicazione delle salme soggette a intervento.
- 3. Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che vi abbiano interesse, non facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte in cassetine di zinco.

*Art. 28: Esumazioni straordinarie.*

1. Sono esumazioni straordinarie:

- quelle eseguite prima del prescritto turno di esumazione ordinaria, per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso cimitero o presso cimitero di altro comune, o per cremazione;
- quelle eseguite per casi di comprovata necessità o per urgenti lavori di manutenzione del cimitero.

2. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ASP o suo delegato sanitario e dell'incaricato del servizio di custodia del cimitero.

3. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria le esumazioni straordinarie non possono essere eseguite:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quanto trattasi di persona deceduta a causa di malattia infettiva contagiosa a meno che non siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

*Art. 29: Estumulazioni ordinarie.*

1. Le estumulazioni ordinarie vengono eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato e comunque non prima di 25 anni dalla sepoltura. Sono parificate alle estumulazioni ordinarie quelle eseguite su sepolture di tipo perpetuo di cui non sia pervenuto il prescritto rinnovo o di cui sia stata acquisita la rinuncia alla concessione stessa.

2. I resti rinvenuti dalle operazioni di estumulazione ordinaria vengono depositati nell'ossario comune salva la domanda degli aventi diritto di raccogliarli in cassette di zinco da destinare a cellette ossario in concessione. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, lo stesso è avviato ad inumazione in campo; comune previa apertura della cassa di zinco oppure può essere ritumulata previo pagamento del corrispettivo vigente e non può essere estumulata se non siano decorsi almeno due anni dalla prima estumulazione.

3. Le estumulazioni ordinarie sono regolate con apposita ordinanza. Delle operazioni di estumulazione ordinaria viene data adeguata pubblicità, a cura del competente responsabile del settore-u.t.c., il quale entro il mese di settembre di ogni anno, cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo, citando il nome delle salme soggette ad intervento. In occasione della commemorazione dei defunti verrà esposto all'albo cimiteriale un elenco con la scadenza delle concessioni per l'anno successivo.

*Art. 30: Estumulazioni straordinarie.*

1. Sono considerate estumulazioni straordinarie:

- a) estumulazioni prima del termine di scadenza della concessione per trasferimento ad altra sepoltura del cimitero od altra sepoltura del cimitero di un altro Comune;
- b) estumulazioni per termine di scadenza dei loculi assegnati in forma provvisoria;
- c) estumulazioni per eliminazione di inconvenienti di ordine igienico o statico.

2. Può essere autorizzata, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno

l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'USL constati la perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento. Analogo procedimento si segue per le estumulazioni eseguite per ordine dell'Autorità Giudiziaria. Le estumulazioni straordinarie sono autorizzate esclusivamente per il trasporto del feretro ad altro Comune o per urgente necessità per precarietà statica della precedente sepoltura. E' parimenti autorizzata l'estumulazione straordinaria con destinazione a sepoltura privata.

*Art. 31: Oggetti da recuperare.*

1. Qualora nel corso di esumazioni ed estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali gli aventi diritto possono dare avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti del competente settore dell'U. T. C.

2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

*Art. 32: Materiali di risulta*

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi ne abbia diritto entro 30 giorni dalla data dell'intervento passano in proprietà del Comune che può impiegarli per miglioramento generale del cimitero. Le croci, le lapidi e i copritomba possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle su sepolture di parenti che ne siano sprovvisti sempreché siano in buono stato di conservazione e rispondente ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o all'esterno, in altro luogo idoneo.

### CAPO III

#### CREMAZIONE

*Art. 33: Crematorio.*

Qualora il Comune non disponga di un impianto di cremazione funzionante, per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più, vicino.

*Art. 34: Modalità di rilascio autorizzazione alla cremazione.*

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni di cui al D.P.R. 285/90 Art. 79.

*Art. 35: Urne cinerarie.*

1. Il Piano regolatore cimiteriale di cui all'art.23 deve prevedere un cinerario dove verranno disposte apposite nicchie per la collocazione delle urne cinerarie che dovranno contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno le indicazioni anagrafiche del defunto.
2. Il trasporto delle urne cinerarie contenenti i residui della cremazione, ferme restando le disposizioni per il trasporto da e per l'estero, non è soggetta ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'USL in presenza di nuclidi radioattivi.

CAPO IV POLIZIA DEI

CIMITERI *Art. 36:*

*Orario.*

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario di chiusura. La visita fuori orario al cimitero è subordinata al permesso del responsabile dell'ufficio per comprovati motivi.

*Art. 37: Disciplina dell'ingresso.*

1. Nel cimitero, di norma, si deve entrare a piedi. E' vietato l'ingresso:
  - a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali;
  - a tutti coloro che sono in stato di ubriachezza, sono vestiti in modo indecoroso o comunque in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - a tutti coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.
2. Per motivi di salute o di età il Responsabile del competente settore può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di un veicolo che proceda a passo d'uomo e si trattenga esclusivamente per il tempo necessario alla sosta del visitatore. E' altresì concesso l'ingresso al carro funebre durante il funerale qualora non ci siano persone o mezzi per il trasporto del feretro alla sepoltura.

*Art. 38: Divieti.*

1. All'interno del cimitero è vietato:
  - fumare, tenere comportamento chiassoso o irriverente;
  - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti;
  - gettare fiori appassiti o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
  - portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto altrui senza autorizzazione;

- danneggiare aiuole, alberi, scrivere sui muri o sulle lapidi;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con offerte di servizi o
- distribuzione di volantini pubblicitari;
- fotografare o filmare cortei, tombe, riti funebri, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dell'ufficio e, nel caso di cortei e operazioni cimiteriali, anche dei familiari interessati;
- eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- assistere da vicino alle operazioni di esumazione o estumulazione di salme da parte di estranei non autorizzati dai familiari del defunto e dal responsabile dell'ufficio;
- qualsiasi attività commerciale;

2. Chiunque non osservasse i prescritti divieti verrà diffidato dal personale addetto alla vigilanza ad uscire immediatamente e quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

*Art. 39: Riti funebri.*

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Gli orari e le modalità delle esequie dei singoli defunti sono determinate con apposita ordinanza.

*Art. 40: Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni.*

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti e ricordi, simboli ecc.. Essi devono essere preventivamente autorizzati dal responsabile del competente settore dell'ufficio tecnico secondo quanto previsto dalle norme tecniche del P.R.G. cimiteriale.
2. Ogni epigrafe o sua modifica aggiunta contiene le generalità del defunto e le rituali espressioni che non devono contrastare con la legge e il buon costume. A tal fine i familiari del defunto o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario della lapide e delle opere. Possono essere autorizzate le epigrafi compilate in lingua diversa da quella italiana purché nella richiesta di concessione sia contenuta la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
3. Dovranno essere rimosse le opere eseguite in difformità a quanto autorizzato o che fossero state abusivamente introdotte nel cimitero

*Art. 41: Materiali ornamentali.*

1. Dai cimiteri verranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba ecc., la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non più confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il responsabile dell'ufficio tecnico disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti che si estendano fuori dalle aree concesse o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo siano diventati indecorosi. Tutti i provvedimenti d'ufficio verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo cimiteriale per un mese, e su questi si eserciterà azione di rivalsa per le spese sostenute per il ripristino del luogo.



*Art. 42: Imprese e lavori privati.*

1. Per l'esecuzione di estumulazioni, di lavori relativi a nuove costruzioni, di opere in genere, di restauri, di riparazioni e per la straordinaria manutenzione da effettuarsi su cappelle o tombe private, gli interessati o le imprese incaricate devono munirsi di apposita autorizzazione del Comune. Le imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori devono produrre al Comune, unitamente alla predetta richiesta di autorizzazione per l'accesso al cimitero il certificato di iscrizione alla competente categoria professionale presso la C.C.I.A.A. competente per territorio. La predetta autorizzazione è altresì subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria i cui massimali vengono fissati annualmente dall'Amministrazione comunale- a favore del Comune e relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori.
2. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
3. Detti lavori non possono essere svolti di sabato pomeriggio, di domenica o in altri giorni festivi.
4. I privati o le imprese incaricate sono tenuti a comunicare preventivamente all' U.T.C. la loro presenza all'interno del cimitero.
5. Eventuali danni a cose o persone, arrecati da privati o imprese durante i lavori, dovranno essere rifusi dagli stessi.
6. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso scritto del responsabile del competente Settore dell'U.T.C. apposto sull'istanza dell'interessato.
7. Cassato

### TITOLO III -CONCESSIONI

#### CAPO I

#### TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE

*Art. 43: Concessioni.*

- I. Il Comune concede ai privati il diritto d'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. Il diritto d'uso della sepoltura è riservato alla persona del concessionario e, in caso di decesso, ai suoi eredi. Il diritto d'uso di una sepoltura risulta da una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto a regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
2. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto. La concessione è stipulata secondo lo schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. L'atto di concessione deve indicare:
  - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzabili o realizzati
  - b) la durata
  - c) la persona, le persone, per gli Enti e le collettività il rappresentante legale pro-tempore

- d) salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro individuazione
- e) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza o revoca.

*Art. 44: Tipologie.*

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore del cimitero, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuali per famiglie e collettività. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese dei privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) Le sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
- b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, celle, edicole, ecc.);

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

*Art. 45: Sepolture individuali (loculi).*

1. I loculi individuali sono a pagamento con durata trentennale, salvo rinnovo per una sola volta, previo pagamento della tariffa in vigore al momento della decadenza della concessione. La concessione in uso delle sepolture individuali de quo non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

2. La concessione dei loculi individuali può essere prorogata per un tempo non superiore ad un decennio previo pagamento del 35% del corrispettivo in vigore al momento della proroga

3. I loculi vengono assegnati in progressione al momento dell'uso-evento morte seguendo l'ordine cronologico delle richieste presentate al protocollo generale del Comune ad eccezione dei loculi retrocessi al Comune. Per nessun motivo possono essere concessi in uso loculi di non immediato utilizzo se non per trasferimento di sepoltura da altro Comune. Al fine di favorire il ricongiungimento familiare può essere concesso lo spostamento da altri loculi in loculi contigui o da altri ossari a ossari contigui, le spese consequenziali saranno a totale carico del richiedente.

*Art. 46: Nicchie e ossario.*

1. Le nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali sono a pagamento con durata trentennale salvo rinnovo previo pagamento del corrispettivo in vigore al momento del rinnovo.

2. Possono essere assegnate nicchie ossario vicine in previsione di futuro utilizzo da parte di altro componenti della famiglia.

3. Le nicchie ossario possono essere concesse anche per contenere i residui delle cremazioni delle salme raccolte in urne cinerarie opportunamente sigillate.

*Art. 47: Aree destinate a sepolcri familiari,  
tombe di famiglia a terra in cripta e ad arcate di famiglia*

I. Il tipo di costruzione di sepoltura a sistema di tumulazione individuale per famiglia e/o per collettività può essere: cappella, edicola o monumento (cioè opera di architettura o scultura), tombe a terra, ed aventi o non la camera sotterranea. Il piano regolatore cimiteriale determina per le suddette sepolture

private, l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche in conformità alle norme del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e del presente regolamento. Le aree destinate a sepolcri familiari o a tombe di famiglia a terra e le arcate familiari sono concesse per la sepoltura della persona del concessionario e delle altre persone della sua famiglia o concesse a od enti e comunità - per la sepoltura di persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (istituto, associazioni ecc.) non aventi scopo di lucro, per la durata di 99 anni salvo rinnovo.

2. Nei sepolcri familiari o tombe di famiglia e nelle arcate familiari hanno diritto di sepoltura il coniuge del concessionario, gli ascendenti e i discendenti in linea retta. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 da presentare al responsabile del competente settore dell'U.T.C.. Il concessionario può estendere il diritto di sepoltura, sempre con una apposita dichiarazione resa come sopra, ad una persona non parente, purché sia legata da particolari vincoli di famiglia o convivente ma che abbiano risieduto nel Comune per almeno cinque anni consecutivi. Egli ha inoltre la facoltà di escludere dalla sepoltura una o più persone determinate o includere nella sepoltura le salme di persone che abbiano acquisiti particolari benemeritenze nei suoi confronti e comprovata da apposita dichiarazione da parte del concessionario. Il diritto di sepoltura si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro. Nelle tombe a terra saranno sepolti gli aventi diritto premorti in ordine temporale fino all'esaurimento dei posti disponibili.

3. Alla morte del concessionario, i discendenti legittimi e le altre persone aventi il diritto alla tumulazione che hanno titolo sulla concessione dovranno comunicare al Comune la morte del concessionario, entro un anno dall'evento, ed altresì richiedere la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune. Per l'aggiornamento della intestazione della concessione e' dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario. Qualora tale segnalazione non venga effettuata si procederà d' ufficio alla nomina, tra gli aventi diritto, del rappresentante della concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Trascorso il termine di anni tre dalla data del decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell' intestazione della concessione, il Comune, previa diffida, provvede alla dichiarazione di decadenza.

4. Il concessionario di area può far uso della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate distanze o lo stato delle opere o delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

5. Qualora non esistessero più aventi diritto alla cappella o tomba di famiglia a terra, esse saranno chiuse e potranno essere autorizzate traslazioni di salme o resti e comunque sarà a disposizione dell'amministrazione che potrà disporre per altre assegnazioni.

6. L'assegnazione delle aree per le sepolture private sarà effettuata a seguito di apposito bando pubblico.

Le richieste per l'assegnazione della concessione del diritto d'uso delle aree cimiteriali potranno essere presentate da persone fisiche maggiorenni residenti nel Comune di Altofonte da almeno dieci anni e che non sono concessionarie di altra sepoltura di famiglia, salvo che la stessa sia occupata o senza possibilità di rinnovo. La graduatoria sarà formulata tenendo conto della data di presentazione delle istanze al protocollo generale del Comune. Qualora il numero delle richieste dovesse risultare superiore al numero della disponibilità effettiva, si procederà al sorteggio pubblico.

7. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati su conforme parere della Commissione Edilizia e del coordinatore sanitario dell'ASL competente per territorio e devono rispettare le caratteristiche costruttive di cui al D.P.R. 285/90.

8. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al presente articolo impegnano il concessionario alla presentazione del progetto entro sei mesi dalla data dell'atto di concessione dell'area, pena la decadenza. La esecuzione delle opere relative deve effettuarsi entro 36 mesi dalla data di concessione dell'area. Per motivi ritenuti validi e giustificati può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga dei termini.

*Art. 48: Concessioni per Tumulazioni provvisorie in loculi.*

I. Possono essere concessi provvisoriamente, in via eccezionale e dietro pagamento del canone stabilito loculi per la sepoltura di salme nei seguenti casi: a) per coloro che hanno richiesto la concessione di un'area per la costruzione di un sepolcro familiare o tomba di famiglia a terra la cui pratica non sia già stata ancora definita.

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino urgente delle tombe private.

c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione per la costruzione di tomba privata in altro comune la cui pratica non sia già stata definita.

2. Tali concessioni provvisorie possono essere rilasciate per un tempo massimo di 36 mesi dalla data di tumulazione. Per la concessione di cui sopra è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura stabilita per la concessione ordinaria. Le concessioni provvisorie devono risultare da atto scritto e sottoscritto dai richiedenti il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.

3. Alla scadenza del termine per l'assegnazione provvisoria si provvederà al conteggio e relativo versamento del corrispettivo dovuto operando compensazione con il deposito cauzionale. Il corrispettivo viene calcolato a trimestre. La frazione di trimestre sarà calcolata come trimestre intero.

4. Se alla scadenza della tumulazione provvisoria l'interessato non abbia ancora provveduto alla definitiva sistemazione della salma il funzionario competente inviterà l'interessato a regolarizzare la propria posizione con la concessione ordinaria di un loculo. In caso contrario, previa diffida, si provvederà a far inumare la salma, utilizzando il deposito cauzionale per le spese dei diritti di estumulazione straordinaria, nel campo comune e detta salma non potrà in nessuno caso essere esumata se non per la sistemazione in sepoltura privata previo pagamento dei diritti relativi.

*Art. 49: Mantenimento delle concessioni perpetue.*

I. Per i loculi a sepoltura individuale assegnati con concessione perpetua prima del D.P.R. n.° 803 del 21.10.1975, secondo quanto risulta agli atti del Comune, è ammessa la proroga gratuita di dieci anni in dieci anni con apposita richiesta da presentarsi nei 30 giorni antecedenti e nei 30 giorni susseguenti la scadenza intervenuta, da discendenti, ascendenti, parenti, affini, fino al secondo grado che abbiano interesse a mantenere in vita la concessione.

2. In caso di estumulazione della salma per qualsiasi motivo decade la concessione perpetua e la nuova assegnazione avrà durata temporanea.

3. La rinuncia alla concessione perpetua della sepoltura deve risultare da apposito atto scritto. Il loculo resosi disponibile rientrerà in possesso del Comune per una nuova assegnazione.

*Art. 50: Manutenzione.*

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro sia di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune ed in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti ed i concessionari sono tenuti corrispondere annualmente l'apposito canone, se previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.

3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite od installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

4. Qualora il concessionario non provveda per tre anni al pagamento del canone, il Comune provvederà alla dichiarazione di decadenza della concessione.

5. Il Consiglio comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al 2° comma che precede, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare.

## CAPO II

### DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE.

#### *Art. 51: Divisione, subentri.*

Più concessionari di un'area possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza-resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/2000, come autocertificazione - e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per se' e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta l'accrescimento del diritto e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono recepite e registrate dal competente ufficio comunale del servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso. Con scrittura privata autenticata o con atto pubblico, depositata/o agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione di area possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sono tenuti a darne comunicazione all' ufficio comunale entro un anno dalla data di decesso, chiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza, previa diffida da notificarsi sei mesi prima della scadenza del triennio.

#### *Art. 52: Rinuncia di sepolture individuali.*

1. In caso di rinuncia della concessione della sepoltura per trasferimento ad altro Comune il concessionario può chiedere il rimborso del corrispettivo versato decurtato del 10% per ogni anno o frazione di anno di effettivo utilizzo.

2. In caso di rinuncia della concessione trentennale per trasferimento salma in altro avello dello stesso cimitero, al concessionario o agli aventi titolo spetterà' il rimborso di una somma con riferimento al prezzo di acquisto pari a 1/30 per ogni anno di non utilizzo.

3. In caso di rinuncia delle concessioni perpetue al concessionario o agli aventi titolo alla concessione spetterà' il rimborso di una somma con riferimento al prezzo vigente degli avelli al momento dell'estumulazione o della rinuncia pari a:

2/3 del prezzo in vigore dal 1' al 33' anno

1/3 del prezzo in vigore dal 34' al 66' anno

1/30 del prezzo in vigore per ogni anno di non utilizzo dal 67 al 99' anno.

### CAPO III

#### REVOCA DECADENZA ESTINZIONE

##### *Art. 53: Revoca*

1. E' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso o quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal competente ufficio previo accertamento dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni in caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa e dell'esecuzione di quanto sopra l'amministrazione dovrà dare notizia, mediante notifica, al concessionario o agli aventi diritto in quanto reperibili. In caso contrario la revoca viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni con l'indicazione del giorno fissato per la traslazione delle salme. La traslazione avverrà nel giorno indicato anche in assenza del concessionario.

##### *Art. 54: Decadenza*

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione
- in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso alla sepoltura
- quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati
- quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 49
- quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dalla concessione.

2. Il provvedimento di decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi diritto in quanto reperibili. In caso contrario la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni successivi.

##### *Art. 55: Estinzione.*

1. Le concessioni si estinguono per:

- a) scadenza del termine prevista nell'atto di concessione, senza che sia richiesto il rinnovo nei 30 giorni precedenti;

- b) soppressione del cimitero salvo quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 285/90;
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni ed oggetti simili;
  3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

## TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

### CAPO I

#### DISPOSIZIONI VARIE

##### *Art. 56: Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.*

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, e degli artt. 46 dello Statuto di questo Comune, spetta al Responsabile del competente Settore dell'ufficio tecnico, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Direttore Generale o, in assenza, al Segretario del Comune, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco.

##### *Art. 57: Sepolture pregresse.*

- 1 Per le vecchie tumulazioni di cui non risulta essere stato stipulato il relativo atto di concessione verrà effettuata la regolarizzazione con atto amministrativo previo pagamento del diritto fisso di regolarizzazione e del canone di concessione stabilito per ogni loculo, se dovuto.
2. La durata delle concessioni sarà calcolata a partire dalla data di morte della prima persona la cui salma è stata tumulata nella sepoltura. Se la differenza tra l'anno di approvazione delle modifiche al presente regolamento e l'anno di morte della prima salma è inferiore a 99 anni la tariffa non è dovuta, se superiore la tariffa non è dovuta per i primi 99 anni;
3. La regolarizzazione delle sepolture dovrà riguardare prioritariamente quelle in stato di abbandono per incuria o quelle che presentano problemi di staticità, al fine di evitare danni alla pubblica incolumità o alle cose. Qualora la regolarizzazione non può essere effettuata per mancanza di aventi diritto, la sepoltura potrà essere concessa nuovamente ai privati, se non costituisce impedimento per l'accesso ad altre sepolture o per la realizzazione di un vialetto di accesso;
4. Il rilascio delle autorizzazioni edilizie per la esecuzione dei lavori nelle sepolture non regolarizzate è subordinato al rilascio della concessione di cui al comma 2.;
5. Gli aventi diritto nelle sepolture pregresse sono da ricercare prima tra gli ascendenti e i discendenti in linea retta e successivamente, in mancanza di essi, tra i collaterali fino al quarto grado.

*Art. 58: Disposizioni varie.*

1. La persona vivente che rinuncia alla prenotata concessione di un loculo per trasferimento in altro Comune, avrà diritto alla deduzione rispetto al prezzo pagato di 1/30 per ogni anno o frazione di anno trascorso dalla data di stipula del contratto di concessione.
2. Le spese di tumulazione o di estumulazione sono a carico del concessionario.

*Art. 59: Tariffe*

Le tariffe per la concessione di loculi, per le prenotazioni, per la concessione di cellette ossario, aree cimiteriali, e per i servizi cimiteriali in genere, vengono fissate come da allegato "A"

*Art. 60: Norme finali.*

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme statali in materia.  
Il presente regolamento composto di 60 articoli, diverrà esecutivo dopo duplice pubblicazione ai sensi dello Statuto Comunale.



# ALLEGATO "A"

## Concessione area durata 99 anni

Area destinata a cappella mq 16 loculi n.8 .....	3.200,00 €
Area destinata a edicola mq 9 loculi n.4 .....	1.600,00 €
Area destinata a tomba a terra mq 3 loculi n.2 .....	800,00 €

## Ampliamento per la realizzazione di ulteriori loculi

Cappella (capienza max 12) .....	300,00 € a loculo
Edicola (capienza max 8) .....	300,00 € a loculo
Tomba a terra (capienza max 4) .....	300,00 € a loculo

## Loculo cimiteriale

Concessione di loculo cimiteriale durata 30 anni .....	2.000,00 €
Concessione di celletta ossario .....	500,00 €

## Diritti Fissi

Diritto fisso per ingresso e tumulazione salma .....	100,00 €
Diritto fisso per estumulazione salma .....	100,00 €
Diritto fisso per trasferimento salma in altro comune .....	80,00 €
Diritto fisso per regolarizzazione sepolture pregresse .....	100,00 €

## Regolarizzazione sepolture pregresse

Tombe a terra per ogni posto .....	300,00 €
------------------------------------	----------